REGOLAMENTO (CEE) N. 2547/79 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1979

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (2), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2397/79 (4), in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 337/79, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra tali prezzi e i prezzi della Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione ; che possono tuttavia essere accordate restituzioni soltanto per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 345/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce nel settore vitivinicolo le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo (5) ;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 345/79, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione, da una parte, la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi e delle disponibilità dei prodotti in causa sul mercato della Comunità, e, dall'altra, dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale ; che deve essere tenuto altresì conto delle spese menzionate in detto articolo e dell'aspetto economico delle esportazioni previste ; che devono essere presi in considerazione anche gli obiettivi definiti nello stesso articolo e l'interesse ad evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 345/79, i prezzi sul mercato della Comunità devono essere stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli per l'esportazione ; che i prezzi del commercio internazionale devono essere stabiliti tenendo conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 di detto articolo ;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria per un determinato prodotto la differenziazione della restituzione secondo la destinazione ;

considerando che i vini da tavola dei tipi R I, R II, A I, A II e A III, definiti dal regolamento (CEE) n. 340/79 del Consiglio (6), possono attualmente formare oggetto di esportazioni economicamente rilevanti ;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3002/76 della Commissione, del 10 dicembre 1976, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo (7), la restituzione deve essere fissata almeno una volta ogni sei mesi ; che, in caso di necessità, essa può essere modificata nell'intervallo tra due fissazioni ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

— per le monete che sono mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione risultante dal tasso centrale ;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete constatato in un periodo determinato relativamente alle monete della Comunità di cui al trattino precedente ;

considerando che, tenendo conto dell'applicazione delle norme e delle modalità sopramenzionate all'attuale situazione del mercato, segnatamente ai corsi e ai prezzi dei vini nella Comunità e nel commercio internazionale, è opportuno fissare le restituzioni agli importi indicati nell'allegato al presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

(1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(4) GU n. L 275 dell'1. 11. 1979, pag. 4.
(5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 69.
(6) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 60.
(7) GU n. L 342 dell'11. 12. 1976, pag. 18.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 345/79 sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 15 novembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione in ECU/% vol/hl
ex 22.05 C I C II	Vino da tavola bianco diverso dai vini da tavola bianchi dei tipi A II e A III, con gradazione alcolometrica effettiva uguale o superiore a 9,5 % vol e non superiore a 14 % vol : — per le esportazioni verso tutte le destinazioni, ad eccezione dei paesi terzi situati nel continente americano e delle isole che da esso politicamente dipendono come pure dei paesi terzi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70 e della Grecia	1,05
ex 22.05 C I C II	Vino da tavola rosso, diverso dal vino da tavola del tipo R III, con gradazione alcolometrica effettiva uguale o superiore a 9,5 % vol e non superiore a 14 % vol : — per le esportazioni verso tutte le destinazioni, ad eccezione dei paesi terzi situati nel continente americano e delle isole che da esso politicamente dipendono come pure dei paesi terzi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70 e della Grecia	1,05
		Importo della restituzione in ECU/hl
ex 22.05 C I C II	Vini da tavola bianchi dei tipi A II e A III (vino da tavola bianco proveniente esclusivamente dai vitigni del tipo Sylvaner, Müller-Thurgau e Riesling) : — per le esportazioni verso tutte le destinazioni, ad eccezione dei paesi terzi situati nel continente americano e delle isole che da esso politicamente dipendono come pure dei paesi terzi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70 e della Grecia	5,50